

## QUESTIONI APERTE

---

### Mezzi di prova

#### La decisione

**Giudizio - Istruzione dibattimentale - Mezzi di prova - Perizia - Decesso del perito dopo il deposito della relazione scritta - Acquisizione della relazione senza previo esame del perito - Nullità generale a regime intermedio - Inapplicabilità della lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Ragioni** (C.p.p., artt. 178, co. 1, lett. c), 191, 227, 501, 508, co. 3, 511, co. 3, 512).

*L'acquisizione, nel giudizio dibattimentale, della relazione peritale, da effettuarsi mediante lettura ovvero specifica indicazione di utilizzabilità, deve essere preceduta, a mente dell'art. 511, co. 3, c.p.p., dall'esame del perito; l'inosservanza della citata disposizione, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, co. 1, lett. a), c.p.p.*

*La disciplina della lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione di cui all'art. 512 c.p.p. non riguarda il caso della perizia, non potendo operare ai fini dell'acquisizione mediante lettura della relazione per il caso di impossibilità sopravvenuta di escussione del perito.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA, 16 novembre 2022 (24 gennaio 2023) - DOVERE, *Presidente* - ANTEZZA, *Relatore* - ORSI, P.G. - D.C.E., *ricorrente*.

#### In tema di lettura della relazione per decesso del perito nel dibattimento

La Corte di cassazione interviene sul tema della possibilità di dare lettura della relazione peritale nel caso di sopravvenuto decesso del perito nel dibattimento, negando la possibilità di risolvere il caso in base alla disciplina della lettura degli atti per irripetibilità sopravvenuta. L'Autore, dopo aver ricostruito l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di lettura della relazione peritale, ripercorre i principali argomenti della pronuncia, interrogandosi sulle implicazioni sistematiche del *dictum*.

*The Supreme Court on the reading of the expert report notwithstanding the death of the expert himself.*

*In this decision, the Italian Supreme Court, firstly, endorsed a long-standing principle that clearly established that the "reading" of the expert report shall be ordered only after the examination of the expert himself. Secondly, the Supreme Court affirmed a brand-new principle: the expert report shall not be read notwithstanding the expert died before testifying. In this case comment, the Author sets the decision in context and explains its significance and its implications on such area of law.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Il caso. - 3. L'orientamento consolidato in materia di lettura della relazione peritale. - 4. *Segue*. L'omessa lettura (o indicazione) della relazione. - 5. L'inapplicabilità dell'art. 512 c.p.p. - 6. Conclusioni.

1. *Premessa.* Per quanto formulata con dettaglio, è inevitabile che la norma processuale al banco di prova della prassi manifesti limiti di previsione e insufficienze non immaginate.

Tutto ciò è avvenuto nel caso all'esame della Suprema Corte di cassazione nella sentenza in commento, che interviene, in materia di perizia, sotto un profilo non ancora sondato dalla giurisprudenza di legittimità: la possibilità per il giudice di utilizzare ai fini della decisione, attraverso lettura, la relazione scritta del perito<sup>1</sup>, deceduto prima di poter essere esaminato oralmente nel dibattimento.

---

<sup>1</sup> In generale, nella copiosa letteratura, ADORNO, voce *Perizia (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Ann. III, Milano, 2010, 912 ss.; AMODIO, *Fascicolo processuale e utilizzabilità degli atti*, in AA.VV., *Lezioni sul processo penale*, Milano, 1990, 180-181; ID., *Perizia e consulenza tecnica nel quadro probatorio del nuovo processo penale*, in *Cass. pen.*, 1989, 1, 171-172; APRILE, *Le indagini tecnico-scientifiche: problematiche giuridiche sulla formazione della prova penale*, ivi, 2003, 12, 4040; BELLOCCHI, voce *Perito e perizia*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2005, 1082 ss.; BUZZELLI, *Le letture dibattimentali*, Milano, 2000, 162 ss.; CONSOLO, voce *Perito e interprete (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990, XXIII, 6 ss.; CURTOTTI NAPPI, *La perizia*, in *La prova penale. Le dinamiche probatorie e gli strumenti per l'accertamento giudiziale*, diretto da Gaito, Torino, 2008, II, 612-613; GALLUCCI, *La perizia nel processo penale*, in *Giur. mer.*, 2002, 1, 4, 225 ss.; GASPARINI, *Perizia, consulenza tecnica ed altri mezzi di ausilio tecnico-scientifico*, in *Le prove. I singoli mezzi di prova e di ricerca della prova*, coordinato da Marzaduri, Torino, 1999, II, 152 ss.; ILLUMINATI, *Ammissione e acquisizione delle prove nell'istruzione dibattimentale*, in AA.VV., *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2007, 144 ss.; PISTONE, *La perizia e la consulenza tecnica nel nuovo processo penale*, Rimini, 1989, 80-81; RIVELLO, *La prova scientifica*, Milano, 2014, 225 ss.; ID., *La perizia*, in FERRUA-MARZADURI-SPANGHER, *La prova penale*, Torino, 2013, 476 ss.; ID., voce *Perito e perizia*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1995, IX, 474 ss.; SCALFATI, voce *Perizia (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1997, XXIII, 10; SIRACUSANO, *Dalla perizia al perito: un nuovo modo di intendere l'indagine medico-legale*, in *La medicina legale ed il nuovo codice di procedura penale*, a cura di Di Fazio - Beduschi, Milano, 1989, 129 ss.; SURACI, *L'istruzione dibattimentale*, in *Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio*, a cura di Marandola, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher - Marandola - Garuti - Kalb, Torino, 2015, 1281 ss.; TONINI - CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2014, 325 ss.; VARRASO, *La prova tecnica*, in *Le prove*, a cura di Scalfati, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, Milanofiori Assago, 2009, 276-277; nonché, per ulteriori riferimenti, CALÒ, *Il contraddittorio scientifico*, Torino, 2020, 210 ss.

2. *Il caso.* Prima di analizzare il percorso argomentativo della Corte, pare opportuno fissare la fattispecie concreta che ha dato origine alla decisione che ne occupa.

Nel corso del giudizio di primo grado di fronte al giudice di pace, per il reato di lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale (punte dall'art. 590, comma 3, c.p. all'epoca dei fatti), il perito incaricato di «accertare attraverso l'utilizzazione di tutti gli atti nel fascicolo le modalità del sinistro» in dibattimento muore dopo aver depositato la propria relazione scritta nella cancelleria del giudice, ma prima di poter essere esaminato oralmente.

Il giudice pronuncia sentenza di condanna - anche al pagamento, in solido con il responsabile civile, di una provvisoria per il risarcimento del danno subito dal soggetto costituitosi parte civile - senza acquisire e utilizzare la relazione peritale.

Il tribunale, in funzione di giudice di appello, riforma in senso assolutorio la sentenza e revoca le statuizioni civili, fondando le proprie argomentazioni sulla relazione peritale, che ritiene utilizzabile *ex art. 512 c.p.p.* in ragione del decesso del perito.

Da qui, il primo e centrale motivo di doglianza articolato nel ricorso della parte civile, accolto dalla Suprema Corte.

3. *L'orientamento consolidato in materia di lettura della relazione peritale.* Nel dare risposta al quesito centrale, la presente sentenza enuncia, anzitutto, due fondamentali premesse «in punto di diritto».

In primo luogo, si afferma che «in caso di conferimento dell'incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con relazione scritta e la stessa sia stata depositata ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli artt. 501, 508, 511 c.p.p., perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande».

Al riguardo, i Giudici di legittimità richiamano un indirizzo oramai consolidato nella giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del codice di procedura del 1988<sup>2</sup>.

La possibilità per il perito di essere autorizzato a presentare relazione scritta, quando ciò sia indispensabile per illustrare le risposte ai quesiti (art. 227, comma 5, c.p.p.), non determina una omissione ma un differimento del contraddittorio, poiché, a norma dell'art. 511, comma 3, c.p.p., solo dopo l'esame orale della fonte di prova personale la relazione può essere letta e acquisita agli atti dell'istruttoria<sup>3</sup> (ci si riferisce, qui, alla istruzione dibattimentale<sup>4</sup>).

Tale interpretazione è confermata sul piano sistematico: da un lato, nella assimilazione operata dall'art. 501 c.p.p. tra la disciplina del perito e della te-

---

<sup>2</sup> *Ex plurimis*, Cass., Sez. IV, 3 ottobre 2006, De Rossi, in *Cass. pen.*, 2007, 9, 3353 ss., con nota di FOLLIERI, *Necessità dell'esame orale del perito in sede di incidente probatorio*, Id., Sez. I, 19 marzo 2004, D'Anna, Rv. 228981; Id., Sez. III, 22 aprile 1999, Pilati, Rv. 214222. Per una rassegna della giurisprudenza, v. CORBETTA, sub art. 511, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda - Spangher, Milano, 2023, III, 508 ss. Sul sistema previgente, per tutti, CORSO, voce *Periti (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1983, XXXIII, 89 ss.

<sup>3</sup> In termini, Cass., Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan, in *Cass. pen.*, 2019, 11, 3865, con nota di GALLUCCIO MEZIO, *Riflessioni a margine delle Sezioni unite nel caso Pavan: la rinnovazione della "prova tecnica" in appello tra luci e ombre*. In dottrina, tra gli altri, CANTONE, *Esame del perito e lettura della relazione scritta nella regola dettata dall'art. 511 c.p.p.*, *ivi*, 1998, 38, 1, 518 ss.; SEGHETTI, *Perizia dibattimentale, presentazione di una relazione scritta ed esame del perito*, in *Giur. it.*, 1992, II, 599 ss.

<sup>4</sup> Alcune oscillazioni si registrano nell'ipotesi di perizia assunta nell'incidente probatorio (al riguardo, v. CORBI, *L'assunzione della perizia in incidente probatorio: legge processuale e prassi applicative devianti*, in *Cass. pen.*, 1991, 2, 461 ss.; DI GERONIMO, *L'esame del perito in sede di incidente probatorio: incertezze applicative e riflessi sui principi cardine del processo penale*, *ivi*, 2001, 1, 205 ss.; GABRIELLI, *Perizia assunta con incidente probatorio ed esame orale del perito*, in *Giur. it.*, 2007, 10, 2285 ss.; GIUNCHEDI, *La perizia nell'incidente probatorio: tra rigida tassonomia, "giusto processo" e diritto alla salute*, in *Foro ambr.*, 2003, 5, 3, 338 ss.; GRIFFO, *Le modalità di assunzione della perizia in sede di incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2005, 11, 3419 ss.; NOFRI, *Obbligatorio l'esame dibattimentale del perito già escusso in sede di incidente probatorio ex art. 392, comma 2, c.p.p.*, in *Giur. it.*, 1999, 383 ss.), ovvero in altro procedimento (v. IAFISCO, *Perizia acquisita ai sensi dell'art. 238 c.p.p. e audizione dibattimentale del perito*, *ivi*, 1997, 429 ss.; TADDEUCCI SASSOLINI, *Nemini datur se defendere: non occorre l'esame del perito per utilizzare la perizia assunta in altro procedimento*, in *Cass. pen.*, 1997, 37, 1, 2141 ss.).

stimonianza, almeno nel suo nucleo essenziale<sup>5</sup>; dall'altro lato, nella formulazione dell'art. 508 c.p.p., il quale, benché non qualifichi in modo univoco la modalità (orale o scritta) della risposta ai quesiti, stabilisce che il perito è esaminato nel dibattimento a norma, appunto, del menzionato art. 501 c.p.p. (comma 3)<sup>6</sup>. È, inoltre, coerente con i risultati della moderna epistemologia, che privilegia il metodo dialettico orale per apprezzare compiutamente il grado di affidabilità dell'esperto, in settori caratterizzati da elevato tecnicismo<sup>7</sup>. Sempre in via di premessa, la Corte puntualizza, in secondo luogo, che, in assenza di esame del perito, «la lettura non determina l'inutilizzabilità della perizia, ma una nullità generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa, soggetta pertanto ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alle sanatorie di cui all'art. 183» c.p.p.

Anche questo risultato interpretativo si riallaccia al filone giurisprudenziale prevalente, richiamato dai Giudici di legittimità<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Cass., Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan, cit., 3865; Id., Sez. un., 27 giugno 2013, Guidi e al., in *Cass. pen.*, 2014, 3, 452 ss., con nota di ROMANO, *L'istigazione nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero: le sezioni unite investono la Corte Costituzionale*. Sulla natura dichiarativa della perizia, v. da ultimo, CENTONZE, *Le fonti dichiarative anomale: tipicità, atipicità probatoria e overrulings giurisprudenziali*, *ivi*, 2021, 1, 13 ss.; nonché, ZACCHÈ, *La prova documentale*, Milano, 2012, 138 ss.

<sup>6</sup> Va segnalata, al riguardo, la modifica dell'art. 501 c.p.p. a opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo delle deleghe contenute nella l. 27 settembre 2021, n. 134: l'inciso iniziale del nuovo comma 1-bis stabilisce che «almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta». La *discovery* anticipata della relazione rappresenta un'importante occasione per valorizzare i canoni essenziali del contraddittorio sulla prova scientifica, spesso appesantito dalla lettura di lunghi passaggi della relazione non già noti alle parti. Cfr. LUDOVICI, *Il "nuovo" giudizio di primo grado sospeso tra le ombre del passato e i chiaro-scuri del futuro*, in *La riforma Cartabia*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 506 ss.; MANCUSO, *Le nuove dinamiche del giudizio*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di Castro-nuovo - Donini - Mancuso - Varraso, Milano, 2023, 818 ss.

<sup>7</sup> VARRASO, *op. cit.*, 276; nonché, per indicazioni di ordine generale, CONTI, *La prova scientifica alle soglie dei vent'anni dalla sentenza Frauzese: vette e vertigini in epoca di pandemia*, in *Sist. Pen.*, 9 febbraio 2021; RIVELLO, *Perizia e consulenza tecnica*, in *Prova scientifica e processo penale*, a cura di Canzio - Luparia, Milano, 2022, 287 ss.; DOMINIONI, *La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione*, Milano, 2005, 259 ss.; TONINI, *Dalla perizia "prova neutra" al contraddittorio sulla scienza*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 360 ss.

<sup>8</sup> Cass., Sez. III, 10 maggio 2016, L.M., Rv. 267637; Id., Sez. VI, 14 marzo 2014, Rizzo e al., Rv. 259200; Id., Sez. IV, 8 marzo 1991, D'Acci, in *Giur. it.*, 1992, II, 598 ss., con nota di SEGHETTI, *Perizia*

Si è chiarito che l'art. 511, comma 3, c.p.p. è un esempio di norma volta a consentire alle parti l'esercizio concreto ed effettivo del diritto di difesa, nella forma del diritto all'intervento<sup>9</sup>.

Il che significa che, nonostante l'assenza di espressa "sanzione"<sup>10</sup>, dall'inosservanza della regola *de qua* non potrebbe che derivare una nullità a regime intermedio, dato che è ben noto che ogni difetto del contraddittorio non riconducibile ad alcuna delle nullità assolute di cui all'art. 179, comma 1, c.p.p. cade sotto questa figura<sup>11</sup>; ma anche perché sarebbe un errore ritenere relativa una nullità non specificamente prevista dalla legge (arg. ex art. 181, comma 1, c.p.p.)<sup>12</sup>.

L'art. 511, comma 3, c.p.p. non disegnerebbe, pertanto, una regola posta a pena di inutilizzabilità della relazione peritale ex art. 191 c.p.p.: se così fosse, il vizio sarebbe altrimenti insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento<sup>13</sup>. La lettura della relazione non preceduta dall'esame si

---

*dibattimentale, presentazione di una relazione scritta ed esame del perito.* Isolatamente, nel senso della nullità relativa, Id., Sez. IV, 29 novembre 2004, Castelli, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 326; nel senso della mera irregolarità, Id., Sez. IV, 29 ottobre 1996, Sinisi, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 1222, con commento di SCARABELLO; Id., Sez. VI, 24 maggio 1996, Vicari, in *Cass. pen.*, 1997, 37, 1, 2141 ss., con nota di TADDEUCCI SASSOLINI, Nemini datur se defendere: non occorre l'esame del perito per utilizzare la perizia assunta in altro procedimento; Id., Sez. II, 10 febbraio 1994, Marotta, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, 717; pare, invece, propendere per l'inutilizzabilità, Id., Sez. I, 6 febbraio 1997, Romano, in *Cass. pen.*, 1998, 38, 1, 515 ss., con nota critica di CANTONE, *Esame del perito e lettura della relazione scritta nella regola dettata dall'art. 511 c.p.p.* Per una scrupolosa ricostruzione degli indirizzi giurisprudenziali, CESARI, sub art. 511, in ILLUMINATI - GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Milano, 2020, 2526.

<sup>9</sup> CANTONE, *op. cit.*, 525.

<sup>10</sup> Sulla nozione di invalidità e sulla difficoltà di inquadrarla nel concetto di sanzione, CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Milano, 1955, 19 ss. e 63 ss.

<sup>11</sup> Per tutti, CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1203.

<sup>12</sup> In termini, BRICCHETTI, *Il sistema della nullità degli atti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1407.

<sup>13</sup> «Escluso che si possa parlare di inutilizzabilità [...], vuoi perché l'inutilizzabilità non è qui esplicitamente prevista dalla norma e vuoi perché essa si riferisce in generale alle prove assunte in violazione di un divieto stabilito dalla legge»: Cass., Sez. IV, 8 marzo 1991, D'Acci, cit., 602. V. però, sulla possibilità di ricavare, in via indiretta, un divieto probatorio dall'art. 511, comma 3, c.p.p.: GRIFANTINI, *Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori*, in *La prova nel dibattimento penale*, cit., 198; nonché NOBILI, sub art. 511, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chia-vario, Torino, 1989, 431.

traduce, viceversa, in una invalidità rilevabile nelle forme e secondo le scadenze degli artt. 180, 182 c.p.p. e sanabile *ex art.* 183, comma 1, lett. a), c.p.p. (col risultato di ridimensionare la perentorietà della regola sull'esame del perito a fronte di comportamenti inerti o acquiescenti delle parti<sup>14</sup>).

4. Segue. *L'omessa lettura (o indicazione) della relazione.* In base alle precedenti considerazioni, la Corte ripercorre il procedimento *a quo*, onde evidenziarne i vizi.

*In primis*, si rileva che «il giudice di primo grado ha emesso sentenza di condanna la cui motivazione (correttamente), non ha argomentato in forza della relazione peritale [...] non acquisita al processo»; mentre «è stata emessa sentenza di secondo grado con la quale l'imputato è stato assolto in ragione di un *iter* logico-giuridico che argomenta dalla relazione peritale, ritenuta dal Tribunale (come emerge solo dalla motivazione della sentenza) utilizzabile *ex art.* 512 cod. proc. pen.», cioè «sostanzialmente acquisendo la relazione peritale senza il previo esame del perito *ex art.* 511, comma 3, cod. proc. pen., peraltro in assenza di lettura o di specifica indicazione di utilizzabilità»<sup>15</sup>.

Su tali premesse, nel ribadire l'orientamento consolidato<sup>16</sup>, la Corte conclude per la fondatezza del ricorso *in parte qua* e rileva una nullità a regime intermedio *ex art.* 178, comma 1, lett. c), c.p.p., dedotta tempestivamente dalla parte civile nel relativo ricorso, che era, del resto, la prima occasione utile per formulare l'eccezione, attesa l'assenza di formale acquisizione dell'elaborato.

Ed è proprio su quest'ultimo passaggio che la conclusione della Corte necessita di essere brevemente precisata al fine di far risaltare, per completezza, un ulteriore profilo di "patologia processuale".

Nel focalizzare la propria valutazione soprattutto sull'omesso esame orale del perito, la decisione emargina il tema dell'omessa lettura (o indicazione *ex art.* 511, comma 5, c.p.p.) della relazione, limitandosi a dare atto dell'assenza di

---

<sup>14</sup> Cfr. DI PAOLO, *Nullità processuali e sanatorie tra tassatività e tendenze antiformalistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 246 ss.

<sup>15</sup> Per un approfondimento delle considerazioni della Corte sull'art. 512 c.p.p., v. *infra*, § 5.

<sup>16</sup> Su cui v., *supra*, § 3.

un formale atto di acquisizione del responso scritto da parte del giudice di secondo grado.

Il passaggio avrebbe forse meritato maggiore considerazione.

È vero che la prassi si dimostra spesso indulgente nei casi di violazione degli obblighi di lettura o indicazione, che non darebbe luogo ad alcuna forma di invalidità<sup>17</sup>.

Ciò non toglie che, nel sistema delineato dai *conditores* del 1988, la lettura non è qualcosa che si aggiunge al procedimento probatorio dibattimentale, ma ne costituisce la «tappa culminante»<sup>18</sup>.

Per coerenza, senza lettura, l'atto - qui: la relazione del perito - dovrebbe considerarsi, più correttamente, inutilizzabile e non valutabile per la decisione (artt. 191, 526 c.p.p.)<sup>19</sup>. Con la notazione che è proprio nei casi, come quello al vaglio, in cui manca l'esame del dichiarante, che emerge la rilevanza delle letture per il controllo, seppure *ex post*, del materiale conoscitivo utilizzabile per la decisione<sup>20</sup>.

5. *L'inapplicabilità dell'art. 512 c.p.p.* Di certo più interessante, anche per una riflessione di sistema, l'ulteriore principio enunciato dalla Suprema Corte: esso rappresenta un *novum* nel panorama giurisprudenziale della materia che ne occupa.

La Corte non si è limitata a risolvere il caso al vaglio: ha ritenuto opportuno prendere posizione sul richiamo operato dal giudice di appello (benché, co-

---

<sup>17</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. III, 17 ottobre 2013, Gherardi, Rv. 257630. Conf. Id., Sez. V, 14 settembre 2022, Antonacci, Rv. 283657. Per ulteriori riferimenti, CERQUA, *Le letture dibattimentali*, in *Giust. pen.*, 2018, III, 602-603.

<sup>18</sup> FERRUA, *Studi sul processo penale*, Torino, 1990, 87. V. già, nella vigenza del codice del 1930, CORDERO, *Scrittura e oralità*, in ID., *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, 192-194.

<sup>19</sup> Tra i tanti, in dottrina, BUZZELLI, *op. cit.*, 219 ss.; GRIFANTINI, *op. cit.*, 195-196; RIVELLO, voce *Letture consentite e vietate*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 406; UBERTIS, voce *Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, V, Torino, 1991, 535; VENTURA, *Le letture dibattimentali*, in *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di Spangher, in *Trattato di diritto e procedura penale*, diretto da Id., Torino, 2009, 412.

<sup>20</sup> Cfr., in un caso riguardante il consulente tecnico prematuramente deceduto, Cass., Sez. V, 16 ottobre 2018, Mollica e al., *ined.*, 40, secondo cui la violazione riguarderebbe soltanto l'omessa lettura.



me detto, solo in motivazione) all'art. 512 c.p.p., ritenendolo «non pertinente [...] non ricorrendo i relativi presupposti».

La spiegazione che viene fornita è stringata, e solo in parte condivisibile.

In modo perentorio e generale, si afferma: «[l]a disciplina della lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, difatti, non riguarda il caso della perizia, non potendo essa operare ai fini dell'acquisizione mediante lettura della relazione per il caso di impossibilità sopravvenuta di escussione del perito»; e, subito dopo, si aggiunge che «[l]a regola particolare relativa alla perizia, di cui al descritto meccanismo basato sulla necessaria sequenza 'escussione del perito/acquisizione della relazione mediante lettura', è confermata dalla circostanza per cui l'art. 511, comma 3, cod. proc. pen., nel disporre che la lettura della relazione è disposta solo dopo l'esame del perito, non ripete quanto statuito dall'inciso contenuto nel precedente comma 2», che stabilisce «la lettura [dei verbali delle dichiarazioni, *N.d.A.*] solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo».

Per una migliore comprensione del passaggio argomentativo e per un corretto inquadramento della problematica affrontata, è opportuno un approfondimento.

Intanto va ricordato che l'art. 512 c.p.p., nell'attuale formulazione, autorizza la lettura in dibattimento degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a due condizioni: la sopravvenienza di una situazione imprevedibile nel momento in cui l'atto è stato assunto e la non ripetibilità dello stesso per effetto di una situazione non ordinariamente superabile<sup>21</sup>.

E, per costante indirizzo, tra i casi di impossibilità di natura oggettiva e imprevedibile, deve ricomprendersi quello della morte improvvisa del dichiarante<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Cass., Sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio, in *Cass. pen.*, 2004, 44, 6, 2094 ss., con nota di FILIPPI, *Le Sezioni Unite decretano la morte dell'agente segreto "attrezzato per il suono"*. In ottica ricostruttiva, tra i tanti, v. DE CARO, *Ammissione e formazione della prova nel dibattimento*, in *La prova penale*, cit., II, 411 ss.; KALB, *Il sistema delle letture dibattimentali*, in *Annali dell'Istituto di Diritto e Procedura penale*, Salerno, 1993, 127 ss.

<sup>22</sup> Corte cost., ord. 22 novembre 2001, n. 375, in *Giur. cost.*, 2001, 6, 3733 ss.; nella giurisprudenza di legittimità, *ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2016, Farina e al., in *Cass. pen.*, 2016, 10, 3654 ss.,

Ciò nonostante, come lo stesso Giudice costituzionale ha avuto modo di rilevare, la disciplina relativa alla lettura degli atti assunti nella fase dibattimentale non può essere rinvenuta nell'art. 512 c.p.p., che riguarda gli atti formati prima del giudizio, indicati con una elencazione tassativa e non interpretabile in via estensiva, in quanto derogatoria del principio consacrato nell'art. 111, comma 4, Cost.<sup>23</sup>.

Le considerazioni che precedono confermano, anzitutto, le conclusioni della Corte sull'erroneità del richiamo all'art. 512 c.p.p. nel caso al vaglio: se la perizia è disposta nel giudizio viene meno qualsiasi motivo che giustifichi e imponga l'applicazione di tale norma da parte del giudice del dibattimento e, parimenti, del giudice di appello<sup>24</sup>, nel caso in cui l'esperto muoia prima di poter essere esaminato.

Sotto un diverso versante, si svela un aspetto da puntualizzare nel perentorio *dictum* della Corte sulla inconciliabilità dell'art. 512 c.p.p. con la perizia. Esso sembra trovare una parziale smentita, per lo meno, nei meccanismi che presiedono alla conversione in prova dibattimentale della relazione scritta presentata nell'ambito della perizia assunta dal giudice dell'udienza preliminare. Come si è puntualmente osservato, non sembrano porsi insormontabili ostacoli ermeneutici all'acquisizione mediante lettura della parte documentativa e valutativa dell'elaborato peritale, confluito nel fascicolo del pubblico ministe-

---

con nota di FUX, *La claudicante palingenesi della conclusione e le problematiche strutturali dell'induzione indebita*. In senso critico, MAZZA, *Le deroghe costituzionali al contraddittorio per la prova*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Conso, Napoli, 2006, 660 ss.; UBERTIS, voce *Giusto processo*, in *Enc. dir.*, Ann. II, Milano, 2009, 440.

<sup>23</sup> In termini, Corte cost., sent. 21 ottobre 2020, n. 218, in *Sist. Pen.*, 26 ottobre 2020, con nota di D'ARCANGELO, *La Consulta ammette, con una decisione di accoglimento, la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese al gip dall'imputato in reato collegato*; Corte cost., ord. 12 dicembre 2003, n. 355, in *Giur. cost.*, 2003, 6, 3695 ss.; Corte cost., sent. 25 ottobre 2000, n. 440, in *Cass. pen.*, 2001, 3, 788 ss., con nota di VELANI, *Facoltà di astensione dei prossimi congiunti: il nuovo orientamento della Consulta limita la possibilità di ricorrere all'applicazione dell'art. 512 c.p.p.*

<sup>24</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 30 settembre 2021, n. 11586, in *Cass. pen.*, 2022, 6, 2094, con note di NAPPI, *La rimozione dell'istruzione dibattimentale in appello tra acrobazie e inerzie giurisprudenziali*, e RUGGIERO, *Condanna in appello e rinnovazione impossibile*. In dottrina, NOCERINO, *I limiti di acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali nel rito di appello e nel giudizio di rinvio: la parola alle Sezioni Unite*, in *Penale Diritto e Procedura*, 29 settembre 2021.

ro *ex art.* 433, comma 1, c.p.p., quando sia impossibile, per causa imprevedibile e sopravvenuta, sottoporre a esame dibattimentale il perito, ad esempio per causa di morte<sup>25</sup>.

L'ipotesi è verificata nel caso in cui l'irripetibilità sopravvenuta riguardi sia l'elemento materiale dell'accertamento peritale, sia la possibilità di sottoporre a esame dibattimentale il perito<sup>26</sup>.

Così, non è scontato che la ripetibilità materiale delle operazioni implichi l'estraneità dell'ipotesi in esame all'art. 512 c.p.p., considerato che potrebbe non essere «indifferente» la persona del perito, nei casi in cui l'autorevolezza dell'esperto già consultato, ineguagliabile in un determinato settore, ne renda, di fatto, infungibile il contributo<sup>27</sup>.

Né pare decisivo, in senso contrario, l'altro argomento utilizzato dalla Corte: quello basato sulla diversità testuale dei commi 2 e 3 dell'art. 511 c.p.p.<sup>28</sup>.

È vero che il legislatore ha mancato di disciplinare, almeno in via espressa, i casi in cui la formazione della perizia in dibattimento «non ha luogo in contraddittorio» *ex art.* 111, comma 5, Cost.<sup>29</sup>.

È altrettanto vero che si può considerare acquisito che il criterio di selezione, tra la possibilità o meno di dare lettura della relazione, non è più soltanto il previo esame dell'esperto: si ritrova una sintesi efficace nella sentenza “Pavan” delle Sezioni unite. Pur affermando la natura dichiarativa della prova peritale, la Corte di cassazione, nella sua massima composizione, ha chiarito che «[l]a relazione peritale [...] può essere semplicemente letta - senza che il perito sia esaminato - ove vi sia l'accordo delle parti in base al combinato disposto degli artt. 495, comma 4-*bis*, e 511, comma 2, cod. proc. pen. ovvero,

<sup>25</sup> Così, ADORNO, *op. cit.*, 915; CALÒ, *op. cit.*, 220, nt. 124.

<sup>26</sup> In questo senso, CESARI, *L'irripetibilità sopravvenuta degli atti d'indagine*, Milano, 1999, 173-176; in conformità, GRILLI, *Il dibattimento penale*, Padova, 2007, 410. In giurisprudenza, sembra affermare, in via incidentale, l'applicabilità dell'art. 512 c.p.p. alla perizia, Cass., Sez. V, 7 novembre 2019, Giobbi e al., *ined.*, 19.

<sup>27</sup> In termini, RIVELLO, *La prova scientifica*, cit., 236.

<sup>28</sup> Sulla «debolezza» dell'argomento, NOFRI, *op. cit.*, 384, nt. 10.

<sup>29</sup> L'art. 111, comma 5, Cost. esige, per contro, una disciplina per le fattispecie ivi contemplate («per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita»): FERRUA, *Il 'giusto processo'*, Bologna, 2012, 168.

quando, di essa sia data lettura senza il consenso delle parti le quali, però, non avendo tempestivamente eccepito la nullità, ne determinino la sanatoria *ex art. 183, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.*»<sup>30</sup>.

Tale forma di acquisizione e utilizzazione della relazione del perito troverebbe copertura negli artt. 111, comma 5, Cost. e 6 C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di Strasburgo<sup>31</sup>.

Bisogna essere consapevoli che si ammette un certo superamento del dato letterale dell'art. 511, comma 3, c.p.p., in base a una lettura della norma in collegamento sistematico con il comma 2. La stessa Suprema Corte, nella sentenza che si annota, sembra segnare un arretramento rispetto alla (asserita) inderogabilità della sequenza "escussione-lettura" laddove ritiene opportuno precisare che la relazione non è stata acquisita in primo grado perché «il difensore di parte civile [...] non ha prestato il consenso all'acquisizione e all'utilizzazione della relazione peritale senza la previa escussione».

In questo contesto, l'argomento *ubi lex voluit dixit* utilizzato dalla Corte non sembra essere di per sé sufficiente a precludere, in via generale, alla relazione peritale di diventare prova spendibile in giudizio se «l'esame [del perito] non abbia luogo»<sup>32</sup>, in detta locuzione dovendo ritenersi comprese le ipotesi in cui l'esame del dichiarante non è più possibile<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> Cass., Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan, cit., 3870. In senso analogo, Cass., Sez. I, 31 gennaio 2000, Petrarca, in *Cass. pen.*, 2001, 9, 2411. Sulla possibilità, per le parti, di rinunciare all'esame del perito, v. già, tra gli altri, SIRACUSANO, *op. cit.*, 130. In generale, sul tema, BRONZO, *Il fascicolo per il dibattimento: potere delle parti e ruolo del giudice*, Padova, 2017, 102 ss.

<sup>31</sup> V. ancora, Cass., Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan, cit., 3870. Nella giurisprudenza europea, tra le tante, Corte EDU, g.c., sent. 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, § 135; Id., sent. 23 novembre 1993, Poitrimol c. Francia, § 31. Cfr. CASIRAGHI, sub *Art. 6. Diritto a un equo processo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di Ubertis - Viganò, Torino, 2022, 247-248; QUATTROCOLO, *Partecipazione al processo e contraddittorio*, in *Leg. pen.*, 19 ottobre 2020, 111 ss.

<sup>32</sup> ADORNO, *op. cit.*, 912. In conformità, con diversità di accenti, VALENTINI, *Contraddittorio, immediatezza, oralità nella giurisprudenza della Corte E.D.U.*, in *questa Rivista*, 2016, 1, 17; MACCHIA, sub *art. 501*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., 298. V. però, Cass., Sez. I, 6 febbraio 1997, Romano, cit., 518.

<sup>33</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 30 maggio 2019, Bajrami, in *Cass. pen.*, 2020, 3, 1043, con note di GALLUCCIO MEZIO, *Sezioni unite e ideale accusatorio: una relazione in crisi*, e CALLIGARIS, *Quando l'immediatezza soccombe all'efficienza: un discutibile (ma annunciato) sviluppo giurisprudenziale in tema di rinnova-*

Il discorso trova conferma in quell'indirizzo giurisprudenziale che ammette la lettura della "relazione" ex art. 512 c.p.p. per decesso del consulente tecnico del pubblico ministero<sup>34</sup>, al cui esame pure si ritiene applicabile l'art. 511, comma 3, c.p.p.<sup>35</sup>.

Al riguardo, va anche considerato che un'interpretazione che imponesse la ripetizione processuale della prova tecnica (obbligatoria, perché già ritenuta opportuna ex art. 220 c.p.p.<sup>36</sup>), ogniqualvolta sia impossibile l'escussione dibattimentale del perito, potrebbe generare un aggravio di tempi e costi senza un necessario beneficio addizionale ed effettivo per il contraddittorio nella formazione della prova tecnica, come configurato dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale<sup>37</sup>. È reale il rischio che la sostituzione del perito, deceduto dopo aver depositato la relazione<sup>38</sup>, finisca per rendere l'esame del nuovo esperto un espediente per ribadire il contenuto della relazione dello specialista nominato in precedenza, svilendo la *ratio* della norma che antepone l'esame alla lettura<sup>39</sup>.

6. *Conclusioni.* L'interesse della sentenza che si annota sta, soprattutto, nella possibilità, per l'interprete, di verificare la tenuta dei principi in materia di

---

*zione del dibattimento per mutamento del giudice.* Conf. Corte cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 17, in *Cass. pen.*, 1995, 7-8, 1733 ss., con nota di POTETTI, *Note brevi in tema di immutabilità del giudice dibattimentale dopo la sentenza n. 17 del 1994 della Corte costituzionale.*

<sup>34</sup> Cass., Sez. II, 16 maggio 2019, Medugno e al., in *D.&G.*, 2019, 121, 7, con nota di CAPITANI, *Morto un perito, non se ne fa un altro*; Id., Sez. III, 20 giugno 2018, Palma e al., in *Cass. pen.*, 2019, 5-6, 2181-2182. Cfr., sul punto, KOSTORIS, *I consulenti tecnici nel processo penale*, Milano, 1993, 292 e nt. 30.

<sup>35</sup> Ad es. Cass., Sez. II, 17 marzo 2022, Di Noia, Rv. 283187, in motiv. In dottrina, v. GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Padova, 1992, 391.

<sup>36</sup> Sul tema, v. per tutti, GIARDA, sub art. 220, in *Codice di procedura penale. Commentario*, a cura di Id., Milano, 1990, II, 4.

<sup>37</sup> Corte cost., sent. 26 maggio 1994, n. 198, in *Giur. cost.*, 1994, 3, 1718 ss.; nonché, Corte EDU, Sez. I, sent. 6 ottobre 2016, Constantinides c. Grecia, §§ 37 ss.

<sup>38</sup> Secondo la dottrina, infatti, la morte si annovera, al pari della sopravvenuta inidoneità fisica o psichica all'assolvimento dell'incarico, nelle cause «inespresse» di sostituzione del perito ex art. 231 c.p.p.: MUSSO, sub art. 231, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., 632; conf. ADORNO, sub art. 231, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 3126.

<sup>39</sup> Che mira a «scongiurare i rischi delle mere conferme»: NOBILI, *op. cit.*, 431.

perizia, alla prova di una fattispecie concreta insolita per caratteri e verifica-  
zione.

La lettura degli artt. 511 e 512 c.p.p. offerta dalla Corte di cassazione può suscitare, invero, qualche riserva, ma è indubbio che la sentenza ha il merito di rimarcare l'operatività del principio di oralità in un settore in cui sono ben avvertiti i timori di una eccessiva «cartolarizzazione»<sup>40</sup>.

Del resto, l'eccezionalità dei casi sottoposti a scrutinio giudiziale, seppure faccia risaltare l'assenza di univoche soluzioni normative<sup>41</sup>, non può giustificare, di per sé, un ridimensionamento delle fondamentali garanzie processuali.

**MICHELE PISATI**

---

<sup>40</sup> Cfr. la Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, *Relazione su novità normativa - La riforma 'Cartabia'*, n. 2/2023, 128.

<sup>41</sup> La questione resta irrisolta anche dopo la riforma "Cartabia" (d.lgs. n. 150 del 2022), che, sulla scorta delle indicazioni della legge-delega (art. 1, comma 11, lett. c), l. n. 134 del 2021), non ha modificato la disciplina della lettura della relazione peritale: per tutti, BRONZO, *La riforma "Cartabia" e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, in *Cass. pen.*, 2022, 4, 1314-1315.